(N. 142-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione della minoranza della 6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

(RELATORE CARISTIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* **56**)

d'iniziativa del Deputato Aldo MORO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 1956

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Aldo Moro, già approvato alla Commissione della pubblica istruzione e belle arti della Camera dei deputati e trasmesso alla Presidenza del Senato sin dal 27 ottobre 1953, venne, in seguito, sottoposto in sede deliberante all'esame della nostra 6ª Commissione, dove suscitò un ampio e vivo dibattito che si chiuse con la richiesta del senatore Donini e di altri colleghi di rinviare il disegno di legge all'esame di questa Assemblea.

Esso vi giunge accompagnato da una relazione, la quale, non senza vivacità e non senza qualche inesattezza, manifesta un aperto dissenso e conclude, proponendo la soppressione della prima parte del titolo del disegno e la sostituzione del seguente all'articolo 2:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

« I professori che per motivi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato siano stati, in seguito a provvedimenti amministrativi, privati della possibilità di insegnare per un periodo di almeno cinque anni avranno prorogati i limiti di età al 75° anno ».

Debbo rendere omaggio all'intenzione del relatore inspirata a criteri di stretta giustizia, ma debbo subito aggiungere che i termini e le premesse del suo ragionamento avviano, a mio modesto avviso, a conseguenze opposte; e piuttosto che avvicinarci, ci allontanano dal campo in cui è possibile realizzare, in questo mondo di imperfezioni, una certa giustizia.

Il nostro eminente collega si meraviglia e si scandalizza per l'intitolazione del disegno di legge, al quale mi sembra abbia attribuito soverchia importanza, giacchè, chiunque abbia una certa pratica con i testi legali, sa che le intitolazioni hanno avuto e continuano ad avere un valore meramente indicativo e nulla tolgono o aggiungono, perchè nulla potrebbero togliere o aggiungere, al contenuto e al valore delle norme, poichè tanto l'uno quanto lo altro prescindono dalle formule in cui viene a concretarsi il titolo che le precede. Quel che a noi interessa è l'esame del contenuto delle norme proposte. Esiste un organo apposito il quale penserà alla determinazione dei casi concreti che rientrino o non rientrino negli estremi di esse norme. E non sarà certo il Consiglio di Stato, organo assolutamente inadatto a raccogliere i fatti e le testimonianze necessarie, il più idoneo a giungere a siffatta determinazione. Comunque, essa non rientra nella sfera della nostra competenza.

Il relatore non ha nulla da obiettare contro l'articolo 1 del disegno ma è nettamente contrario al secondo « strano articolo composito », a suo avviso, in contrasto con la legislazione precedente e inteso a porre in essere « uno speciale atto di favoritismo ».

Io non lo seguirò e confuterò nell'opinione, in verità del tutto personale, che il legislatore abbia, cioè, regolato, bene o male, in modo chiuso e definitivo, la materia di cui si occupa il disegno con apposite norme e che nulla, quindi, vi sia più da togliere o tanto meno da aggiungere. Contro di essa protesta la storia vecchia e recente della nostra e di altre legislazioni che accumulano sulla stessa materia norme su norme in maniera non sempre lodevole. Non è questo quel che più importa. Il suo sentimento di giustizia è turbato e si ribella alla proposta dell'articolo 2, che pone allo stesso livello e include nello stesso trattamento i professori che siano stati privati, in seguito a *sospensione* o a *trasferimento d'autorità*, della possibilità di insegnare e di espletare comunque le loro funzioni, per un periodo di almeno cinque anni. Il trasferimento d'autorità da una cattedra all'altra, sarebbe, a suo avviso, un provvedimento di scarsa importanza, mentre dovrebbe averne una grandissima solo quello che infligge la sospensione.

Ora, chiunque abbia una certa pratica dell'insegnamento e della vita universitaria, sa, invece, quanto sia ingiusto e carico di tristi conseguenze, per il titolare della cattedra e per le sorti della scienza, l'atto che provvede d'ufficio e senza interpellare gli unici interessati, i corpi accademici, al trasferimento da una cattedra all'altra. E chi potrebbe dubitare del segreto movente politico di un simile provvedimento contrario allo spirito e alla lettera delle norme che, in tutti i paesi liberi, regolano l'ordinamento universitario? Il nostro eminente collega potrà anche pensare che il trasferimento, per esempio, da una cattedra di clinica medica a quella di clinica chirurgica sia un innocuo provvedimento amministrativo, visto che lo stipendio corre o decorre allo stesso modo. Ma nessuno penserà ch'esso non si riveli ingiusto, nocivo e inopportuno e che non produca gravi danni a chi lo subisce e viene allontanato abusivamente dal campo delle sue indagini e dall'insegnamento di quella materia alla quale ha dedicato tutte le sue forze.

Il relatore sostiene che si tratta di pochi casi, e forse di un solo caso, che non vale la pena di sottoporre all'attenzione del legislatore perchè provveda a regolarlo. Ma anche se ciò fosse vero e se si trattasse cioè di correggere uno o pochi provvedimenti esclusivamente inspirati da un basso movente politico, il legislatore farebbe sempre bene a intervenire, sia pure con ritardo. E si potrebbe, quindi – forse si dovrebbe – prescindere dagli esempi che, pro o contro, offrirebbero i nomi di titolari di cattedra ricordati sia dal relatore, sia dal Presidente della nostra Commissione,

Mi duole assai che, una volta imboccata questa via, la discussione, mantenuta, in un primo momento, sul solito piano di astrattezza e generalità che sovrasta qualsiasi interesse particolare, abbia, ad un certo punto, precipitato sopra un terreno personale; e ancor più mi pesa l'obbligo di doverla seguire anche su questo terreno dal quale avrei desiderato tenermi lontano. Ma è necessario, a tal proposito, chiarire e prospettare nella loro giusta luce certi fatti e alcune circostanze sulle quali il relatore ha insistito nella sua conclusione e nella risposta ai vari colleghi che presero parte al dibattito.

Sempre inspirato dallo stesso senso di assoluta giustizia, egli riesce a scoprire, indignato, il nome della persona alla quale dovrebbe giovare questo provvedimento e alla quale non risparmia – in perfetta buona fede – accuse e rimproveri che ormai non hanno fondamento di sorta. Egli dimentica che nei tempi felici della dittatura era molto agevole e anche proficuo, per certi insegnanti, imbastire qualche cabala contro chi, trovandosi in condizioni sfavorevoli perchè malvisto dalle gerarchie, forniva facile bersaglio al personale fascista che avrebbe tratto vantaggio dalle accuse. Comunque, per la persona e il caso ricordato dal relatore, è necessario notare – e sono sicuro che se egli lo avesse saputo, si sarebbe fatto dovere di notarlo – che questa allegra gazzarra, degna di quei tempi, si chiuse con una sentenza del giudice istruttore favorevole all'accusato.

Ma egli ha preferito seguire in tutto i suoi informatori non sempre molto esatti o molto benevoli. E così non ha risparmiato nemmeno il vecchio prof. A. Groppali, uomo che dette prova di grande coraggio, e che ora egli accusa di « aver dato la laurea a Farinacci » e di avergli « permesso di difendere l'uccisore di Matteotti »; come se le lauree non fossero conferite da un collegio non tanto ristretto e come se, per es., le Facoltà che conferiscono lauree in medicina, potessero chiamarsi responsabili dello strazio che talora si fa della professione di medico. Accuse gravi che, anche se avessero un qualche fondamento, non gioverebbero nè alla discussione, nè alla decisione da prendere.

Qui si tratta solo di vedere se il trasferimento di autorità e la mancanza di possibilità d'insegnare o espletare comunque le funzioni inerenti all'insegnamento universitario costituiscano un danno o un torto. Chi pensi, oltre al resto, alle circostanze e ai moventi che determinavano il Ministro del tempo, non potrà rispondere al quesito che in forma positiva. E se un danno esiste e un torto si è subito realmente, io penso che noi faremo bene a provvedere, sia pure con ritardo, alla rimozione del torto e ad un certo compenso per il danno subìto. Poco importa che si tratti di pochi o di un solo caso.

Per questi motivi mi permetto d'invitare i colleghi a votare, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

CARISTIA, *relatore per la minoranza.*